



Comune
di Valdaone

Documento informatico firmato digitalmente. Il numero di protocollo e la data sono indicati in alto a sinistra (in caso di trasmissione cartacea) oppure nel testo della PEC (in caso di trasmissione elettronica).

ORDINANZA N. 85/2024 DEL 06.12.2024

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

Vista la nota dd. 06 dicembre 2024 giunta al prot. comunale n. 7278 in data 06 dicembre 2024 dalla società HYDRO DOLOMITI ENERGIA S.R.L. per l'emissione dell'ordinanza di sospensione della circolazione veicolare lungo la strada della Valle di Daone nel tratto centrale di Malga Boazzo - Malga Bissina, a partire dal 06 dicembre 2024 fino al mese di aprile 2025;

preso atto che nella suddetta nota viene precisato che le usuali attività di sgombero neve sulla strada Pracul – Malga Bissina limitatamente al tratto centrale di Malga Boazzo – Malga Bissina saranno sospese, con la conseguenza di un possibile accumulo della neve e formazione di ghiaccio che potrebbero rappresentare un pericolo per il transito dei veicoli;

dato atto che le attuali previsioni meteo annunciano nei prossimi giorni possibili precipitazioni diffuse a carattere nevoso anche a quote basse;

valutata la possibilità di emettere l'ordinanza di sospensione della circolazione veicolare lungo la strada della Valle di Daone nel tratto che dal bivio per la centrale idroelettrica di Malga Boazzo arriva fino alla centrale di Malga Bissina a partire dalle ore 20:00 del giorno 06 dicembre 2024 fino alle ore 24:00 del giorno 30 aprile 2025;

considerato che tale tratto di strada sarà materialmente chiuso con sbarra dotata di idoneo lucchetto all'altezza del bivio per la centrale idroelettrica di Malga Boazzo;

preso atto che trattasi di strada in parte di proprietà comunale ed in parte di proprietà privata sita fuori dal centro abitato destinata all'uso pubblico;

visti gli articoli 3, 5, 6, commi 4 e 5, lettera d) e 37 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 nr. 285 e s.m. ed integrazioni "Nuovo codice della strada" ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 nr. 495 modificato con D.P.R. 16.09.1996 nr. 610;

visto quanto disposto dal Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 dd. 25.01.2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli esercizi finanziari 2024-2025-2026;

richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 26.03.2024 con la quale è stato approvato il PIAO – Piano Integrato di attività e organizzazione per gli anni 2024-2025-2026;

Via Lunga, 13 - 38091 Valdaone (TN)
Tel. 0465 674064 - Fax 0465 674957
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02362470227
comune@pec.comune.valdaone.tn.it
www.comune.valdaone.tn.it



ICILA-PEFC05-002720-NO

visto il decreto sindacale n. 70 di data 29.01.2024 di nomina da parte del Sindaco dei Responsabili dei Servizi e di delega agli stessi delle funzioni per l'assunzione degli atti di natura gestionale, integrato con il decreto sindacale n. 71 di data 02.04.2024;

vista la determina n. 283 dd. 05.08.2024 assunta dal Funzionario Responsabile del Servizio Tecnico – Ufficio Lavori Pubblici ed Edilizia Privata, relativa all'individuazione del Responsabile del Procedimento in riferimento al Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026;

dato atto che sul presente provvedimento non sussistono, nei confronti dello scrivente Responsabile né nei confronti del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti comunali, nella versione vigente;

per le motivazioni sopra indicate:

ORDINA

1. la sospensione della circolazione veicolare lungo la strada della Valle di Daone nel tratto che dal bivio per la centrale idroelettrica di Malga Boazzo arriva fino alla centrale di Malga Bissina, a partire dalle ore 20:00 del giorno 06 dicembre 2024 fino alle ore 24:00 del giorno 30 aprile 2025;
2. di disporre che venga apposta idonea segnaletica da parte degli operai comunali di Valdaone, che dovranno provvedere anche all'esposizione della presente;
3. di disporre che in deroga alla presente ordinanza è ammesso esclusivamente il transito della ditta specializzata, incaricata dalla società HYDRO DOLOMITI ENERGIA S.R.L, per la rimozione e la successiva posa delle barriere di protezione della strada in argomento nelle zone maggiormente interessate dalla caduta di valanghe, quando la situazione metereologica, climatica e valanghiva lo consente;
4. di notificare la presente ordinanza a:
 - a) società HYDRO DOLOMITI ENERGIA S.R.L, con sede a Trento (TN) in Viale Trieste n. 43, tramite il relativo indirizzo di posta elettronica certificata;
5. di comunicare la presente ordinanza a:
 - a) HYDRO DOLOMITI ENERGIA S.R.L. – CENTRALE DI CIMEGO;
 - b) Commissione Locale Valanghe del Comune di Valdaone;
 - c) Comune di Paspardo (BS);
 - d) Comune di Saviore dell'Adamello (BS);
 - e) Comando Stazione dei Carabinieri di Pieve di Bono - Prezzo (TN);
 - f) Parco Naturale Adamello Brenta;
 - g) Madonna di Campiglio Azienda per il Turismo S.p.A.;
 - h) Vigili del Fuoco Volontari di Daone (TN);

- i) Stazione Forestale di Pieve di Bono - Prezzo (TN);
- j) Custodi Forestali;
- k) Soccorso alpino;
- l) Sezione cacciatori Valle di Daone;
- m) Corpo di Polizia locale della Valle del Chiese;
- n) Albo Comunale;

6. di irrogare a chi non rispetti il presente provvedimento le sanzioni di legge;

7. di dare la massima pubblicità alla presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. di Trento entro 60 gg. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg., decorrenti dalla data di pubblicazione.

D.B.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
UFFICIO LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PRIVATA
geom. Daniela Baldracchi

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).